

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 116-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta dell'11 febbraio 1977

*modificato dalla 7ª Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati
nella seduta del 7 giugno 1977 (V. Stampato n. 1149)*

**d'iniziativa dei senatori SIGNORI, PECCHIOLI, DE ZAN, OCCHIPINTI, FENOALTEA,
PASTI, VENANZETTI, BOLDRINI Arrigo, BALBO, FINESSI e DELLA PORTA**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 14 giugno 1977*

Istituzione di una Commissione d'inchiesta e di studio
sulle commesse di armi e mezzi ad uso militare e sugli
approvvigionamenti

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

È costituita una Commissione d'inchiesta parlamentare sulle commesse di armi, mezzi militari e grandi approvvigionamenti centrali destinati all'Esercito, alla Marina e all'Aeronautica militare, con il compito di accertare i procedimenti relativi alla scelta e all'acquisto delle armi e dei mezzi ed approvvigionamenti suindicati, nonché alla determinazione dei costi.

La Commissione provvederà altresì ad accertare il funzionamento degli organi che

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

È costituita una Commissione d'inchiesta parlamentare sulle commesse di armi, mezzi militari e grandi approvvigionamenti centrali destinati all'Esercito, alla Marina e all'Aeronautica militare, con il compito di accertare, ai fini delle proposte di cui all'articolo 3, i procedimenti relativi alla scelta e all'acquisto delle armi e dei mezzi ed approvvigionamenti suindicati, nonché alla determinazione dei costi.

La Commissione provvederà altresì ad accertare il funzionamento degli organi che

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

provvedono alla scelta del contraente e se, e da quali organi, vengono effettuati controlli durante le lavorazioni e quali organi provvedono ai collaudi finali.

Valuterà infine l'idoneità delle forme di coordinamento tra i diversi enti militari e civili preposti alla ricerca scientifica ai fini militari.

La Commissione procederà alle indagini ed agli esami con i poteri ed i limiti previsti dall'articolo 82 della Costituzione.

Art. 2.

La Commissione prenderà in considerazione le commesse e gli approvvigionamenti scelti a suo giudizio tra quelli in corso o esauriti in epoca non anteriore alla data di inizio della presente legislatura o comunque ordinati nell'ultimo decennio.

Art. 3.

La Commissione proporrà le opportune iniziative legislative ed amministrative al fine di modificare le norme in vigore non più rispondenti al generale assetto ed alla generale funzionalità della materia, anche al fine di sopperire ad eventuali carenze per una definitiva delimitazione delle competenze e delle conseguenti responsabilità.

Art. 4.

La relazione della Commissione sarà presentata al Senato e alla Camera dei depu-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

provvedono ovvero hanno provveduto alla scelta del contraente, alla esecuzione dei controlli durante le lavorazioni e ai collaudi finali nonché a valutare l'idoneità delle forme di coordinamento tra diversi uffici ed enti militari e civili preposti alla ricerca scientifica ai fini militari.

Identico.

Art. 2.

La Commissione prenderà in considerazione le commesse e gli approvvigionamenti scelti a suo giudizio tra quelli oggetto di contratti stipulati nell'ultimo decennio.

Art. 3.

La Commissione proporrà le iniziative legislative e amministrative, ai fini sia di modificare le norme in vigore, sia di snellire le procedure non più rispondenti al generale assetto e alla funzionalità della materia.

La Commissione provvederà anche ad indicare quali norme sono necessarie per la definitiva delimitazione delle sfere di competenza nella suddetta materia e delle conseguenti responsabilità.

La Commissione provvederà inoltre ad indicare quali aggiornamenti sono necessari nelle procedure in vigore ai fini della sostituzione dei materiali obsoleti.

Art. 4.

La relazione della Commissione sarà presentata al Senato e alla Camera dei depu-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

tati entro sei mesi dall'insediamento della Commissione stessa.

Art. 5.

La Commissione è composta di 15 senatori e di 15 deputati nominati rispettivamente, in proporzione alla composizione dei Gruppi parlamentari, dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera dei deputati. Con la stessa procedura sarà provveduto alle sostituzioni che si rendessero necessarie in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione dal mandato parlamentare.

La Commissione elegge nel suo seno il Presidente, due Vice Presidenti e due Segretari.

Art. 6.

Nel caso che venga opposto da chiunque deponga davanti alla Commissione il segreto di cui al primo e secondo capoverso dell'articolo 352 del codice di procedura penale, il Presidente del Consiglio dei ministri, su richiesta della Commissione e di concerto con i Ministri della difesa e di grazia e giustizia, determina se sussistano in tutto o in parte le ragioni per mantenere il segreto e dà notizia alla Commissione della determinazione.

Art. 7.

I membri della Commissione di inchiesta, i funzionari addetti al suo ufficio di segreteria ed ogni altra persona che collabori con la Commissione stessa o che compia o concorra a compiere atti di inchiesta o ne abbia comunque conoscenza sono obbligati al segreto per tutto ciò che riguarda gli atti medesimi ed i documenti acquisiti.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

tati entro il termine non prorogabile di un anno dall'insediamento della Commissione stessa.

Art. 5.

Identico.

Soppresso.

Art. 6.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Salvo che il fatto costituisca un delitto più grave, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

Le stesse pene si applicano a chiunque, al di fuori delle comunicazioni ufficiali della Commissione, pubblici o renda comunque noti, in tutto o in parte, anche per riassunto, atti o documenti dell'inchiesta, salvo che per il fatto siano previste pene più gravi.

Art. 8.

Le spese per il funzionamento della Commissione saranno poste a carico dei bilanci del Senato e della Camera.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 7.

Identico.